

Prot. n.81/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 14 Febbraio 2012

Oggetto: **Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale – D. L. 2/2012 -***Publicato un Decreto Legge che chiarisce il regime della gestione dei materiali di riporto storicamente presenti sul suolo*

Segnaliamo alle imprese interessate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 25 gennaio 2012 n. 2 concernente "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale".

Di particolare interesse per il settore delle costruzioni è il contenuto dell'art. 3 del D.L. in oggetto, che affronta il problema dei siti, soggetti a trasformazioni urbanistiche, nei quali sono presenti dei materiali di riporto che, data la loro collocazione remota nel tempo, costituiscono a tutti gli effetti ormai una vera e propria matrice ambientale.

Il D.L. 2/2012 chiarisce che la previsione dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 si applica anche nei casi in cui vi siano "matrici ambientali di riporto"; ciò comporta l'esclusione dell'applicazione della normativa sui rifiuti per il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione (riferito anche alle matrici ambientali di riporto), ove sia certo che verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato prodotto

Tale disposto consente quindi di superare la tesi interpretativa di alcuni enti locali che ritenevano, in presenza di materiali di riporto, anche con livelli di inquinamento compatibili con la destinazione urbanistica del sito (D.Lgs. 152/06, Parte quarta, Allegato 5 tabella 1 colonne A e B), comunque necessario avviare una procedura di bonifica con tutti i relativi adempimenti ed oneri amministrativi e procedurali.

La gestione di questa tipologia di suolo, al di fuori del sito di produzione, sarà possibile, considerate le indicazioni dell'art. 185 comma 4 del D.Lgs. 152/06 richiamate dall'art. 2 del D.L. in oggetto, secondo una delle seguenti forme: a) rifiuto, b) sottoprodotto, c) materiale che non può più essere qualificato come rifiuto in quanto già sottoposto ad un processo di recupero.

Relativamente alla possibilità di gestione come sottoprodotto, il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 2/2012, rinvia per la definizione delle relative regole al Decreto Ministeriale previsto per la gestione delle terre e rocce da scavo dall'art. 39 comma 4 del D.Lgs. 205/10.

Peraltro lo schema di tale Decreto era già stato elaborato dal Ministero dell'Ambiente ed oggetto di una serie di osservazioni da parte del Consiglio di Stato che ne avevano ritardato l'emanazione. Per effetto del D.L. 2/2012 sarà quindi necessario procedere non solo ad un suo adeguamento rispetto alle nuove indicazioni in materia di terreni di riporto, ma anche al coordinamento con quanto previsto dall'art. 49 del D.L. 1/2012 (cosiddetto "Decreto Liberalizzazioni") laddove prevede che la disciplina sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo venga demandata ad un Decreto Ministeriale, che dovrà essere adottato entro il 24 marzo p.v.

Gli uffici, come di consueto, rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.


ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)